

VIA PIAVE & DINTORNI
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO

ARTICOLO 1

Costituzione denominazione e sede

È costituita l'associazione denominata "**Via Piave & Dintorni**", come associazione di promozione sociale e culturale, con sede nel Comune di Modena, Viale Monte Kosica n. 11 (c/o P. Paolo Bernardelli).

L'associazione non ha fini di lucro.

È fatto divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme dirette, indirette o differite.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo articolo 2.

La durata dell'associazione è illimitata.

ARTICOLO 2

Scopi e attività

L'associazione si prefigge di promuovere il miglioramento delle condizioni di vita dei commercianti, residenti ed operatori della zona Tempio-Via Piave, favorendo la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità locale, ed attuando in particolare:

- iniziative volte alla valorizzazione del territorio;
- attività di prevenzione al disagio, tutorato e sostegno allo studio per i giovani del quartiere;
- attività culturali e ricreative finalizzate al miglioramento della vivibilità del territorio;
- attività mirate al sostegno del commercio;
- attività finalizzate all'incontro delle diverse culture e comunità etniche e religiose presenti nella zona;
- attività sportive;
- ogni attività volta al miglioramento della qualità della vita del territorio per il quale l'associazione si costituisce.

Ciascuna delle predette attività potrà essere svolta sia singolarmente sia in connessione con le altre, in funzione della utilità che la connessione possa avere rispetto agli obiettivi dell'associazione e degli enti interessati al loro svolgimento.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione d'interessi a valenza collettiva, l'associazione si propone di svolgere le predette attività a favore di qualunque persona o ente interessato.

A supporto delle predette attività, senza che ciò possa costituire attività principale, ma solo accessoria rispetto alle precedenti, l'associazione potrà assumere, in tutto o in parte, la gestione di strutture ricettive o di servizi coerenti con gli scopi associativi.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'associazione si avvale prevalentemente del lavoro prestato in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo a propri associati.

ARTICOLO 3

Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi degli associati;

- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali e di enti e istituzioni pubbliche;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento.

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il mese di marzo.

ARTICOLO 4

I Soci

Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive, che dimostrino il loro interesse a far parte dell'associazione e che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione e ad osservare il presente statuto.

ARTICOLO 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio è subordinata:

- a) alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati, accompagnata da presentazione di un precedente socio;
- b) alla dimostrazione dell'interesse a far parte dell'associazione.

Sulle domande di ammissione si pronuncia insindacabilmente il Comitato direttivo.

Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

Il recesso da parte dei soci ha effetto decorsi due mesi dalla comunicazione in forma scritta all'associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'assemblea su proposta del Comitato direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa;
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ARTICOLO 6

Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati a:

- a) osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;

- c) versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- d) partecipare, ove se ne ravvisasse l'esigenza, alle iniziative proposte come inderogabili dal Comitato direttivo.

I soci hanno diritto a:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- b) partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- c) accedere alle cariche associative.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'associazione.

ARTICOLO 7

Organi dell'associazione

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Comitato direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di revisione, collegiale o monocratico, nominato se opportuno o se richiesto in funzione delle dimensioni associative o delle attività da svolgere.

ARTICOLO 8

L'Assemblea

L'assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta.

Ogni socio non può ricevere più di una delega.

L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'associazione ed in particolare:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) nomina i componenti del Comitato direttivo, dell'Organo di revisione qualora necessario e ne determina gli eventuali compensi;
- c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- d) delibera l'esclusione dei soci;
- e) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato direttivo.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Comitato direttivo o l'Organo di revisione o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal vicepresidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo, eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avvisi pubblicati sul sito internet www.viapiaveedintorni.it, volantini, cartelli da esporre, spedire o consegnare agli associati presso le sedi e i luoghi in cui l'associazione opera, o presso le loro residenze o domicili, almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenenti ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti,

eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione, e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ARTICOLO 9

Il Comitato direttivo

- 1) Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a quindici, e comunque in numero dispari, nominati dall'assemblea dei soci, tra i soci medesimi.
- 2) I membri del Comitato direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati maggiorenni.
- 3) Nel caso in cui per dimissioni o altre circostanze, uno o più dei componenti il Comitato decadano dall'incarico, il Comitato direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Comitato; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Comitato può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
- 4) Il Comitato nomina al suo interno un presidente, un vicepresidente e un segretario.
- 5) Al Comitato direttivo spetta di:
 - a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
 - b) predisporre il bilancio consuntivo;
 - c) nominare il presidente, il vicepresidente e il segretario;
 - d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
- 6) Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni tre mesi e ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno un quinto dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- 7) Le convocazioni devono essere fatte mediante avviso scritto da recapitarsi, anche per e-mail, almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data, orario della seduta. In difetto di convocazione formale saranno valide le adunanze cui parteciperanno tutti i membri del Comitato.
- 8) I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ARTICOLO 10

Il Presidente

- 1) Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'assemblea dei soci.
- 2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente o, in sua assenza, al membro anziano.
- 3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

ARTICOLO 11

Organo di revisione dei conti

Qualora necessario, è composto da uno a tre membri nominati dall'assemblea anche tra i non soci. Il collegio nomina al proprio interno il presidente.

L'organo di revisione controlla l'amministrazione dell'associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.

Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Comitato direttivo e dell'assemblea, alle quali presenta la relazione annuale di bilancio consuntivo.

ARTICOLO 12

Norma finale

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'associazione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale.

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge, vigenti in materia di associazionismo.

Statuto approvato il giorno 2 maggio 2007 e modificato nel corso dell'assemblea straordinaria del 19 settembre 2011.